

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2299

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHERCHI, SERGIO COSTA**

Modifica all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e altre disposizioni in materia di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali

*Presentata l'11 marzo 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge mira a intervenire sulla legge 20 luglio 2004, n. 189, la quale reca disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico.

La suddetta legge n. 189 del 2004 attribuisce alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria che effettua le attività di tutela, controllo e repressione degli illeciti e dei reati verso gli animali e l'ambiente.

In particolare, l'articolo 6 della citata legge n. 189 del 2004 attribuisce alle medesime guardie la protezione degli animali di affezione, cioè quelli comunemente ritenuti di compagnia, come cani e gatti.

Numerose associazioni, presenti sul territorio nazionale, asseriscono come l'espressione « con riguardo agli animali da affezione », contenuta nell'articolo 6, comma 2, venga interpretata in maniera restrittiva.

L'intento della presente proposta di legge è dunque quello di estendere i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali delle guardie particolari giurate a tutti gli animali, espungendo il riferimento ai soli animali di affezione.

Inoltre, è importante formare le guardie particolari giurate di tutte le associazioni protezionistiche e zoofile presenti sul territorio nazionale, alla luce dell'allargamento del loro campo di azione, affinché rispettino un protocollo unico che stabilisca precisi compiti e responsabilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: « , con riguardo agli animali di affezione » sono soppresse.

2. Al fine di rafforzare le competenze delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute e di provvedere alla loro formazione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro annui.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

